

Il Sindaco-Presidente relaziona sulle finalità della costituenda Unione dei Comuni denominata "Unione dei Comuni del Sangro". Questa consentirà alle Amministrazioni Comunali aderenti di risolvere molte delle difficoltà organizzative e strutturali e di raggiungere i traguardi programmatici che le Amministrazioni stesse intendono perseguire.

La sede è stabilita nel Comune di Villa Santa Maria (CH) presso la sede della Comunità Montana Valsangro Zona "S".

Passando ad analizzare lo Statuto dell'Unione, si evidenzia un giusto equilibrio tra i Comuni che la costituiscono. L'Unione è aperta all'adesione di altri Comuni, è composta da circa 1.134 abitanti. I Comuni non sono obbligati a partecipare a tutti i servizi previsti ma è necessario che partecipino ad almeno uno di questi.

Il Consiglio dell'Unione è composto da un rappresentante eletto dai Consigli di tutti i Comuni aderenti all'Unione stessa.

Apertasi la discussione interviene il Consigliere De Laurentis, il quale sottolinea che l'idea è buona tanto è che la precedente maggioranza anch'essa l'aveva avuta al fine di erogare i servizi alla collettività per venire incontro alle esigenze dei cittadini. Sottolinea, però l'esigenza che i Comuni devono essere vicini ed avere le stesse caratteristiche Archi, Colledimezzo, perché la nuova legge sulle Comunità Montane prevede i requisiti dell'altitudine (l'unico a rientrare è Montelapiano) che però non può costituire un Unione dei Comuni.

Il Consigliere Nasuti Oscar, a nome del gruppo di minoranza dichiara il voto contrario, in quanto ai sensi dell'art. 32 del TUEL occorre la garanzia delle rappresentanze delle minoranze. La composizione del Consiglio dell'Unione violerebbe una norma imperativa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco-Presidente;

Visto che l'art. 32 del T.U. 267/2000, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni facenti capo oggi ad ogni singolo Comune, prevede la possibilità di costituire un nuovo Ente Locale e cioè l'Unione dei Comuni;

Rilevato che le Amministrazioni dei Comuni di Bomba, Montelapiano e Pietraferrazzana, al fine di giungere ad una gestione più efficiente e più efficace dei servizi, intendono costituirsi in Unione denominata "Unione dei Comuni del Sangro";

Dato atto che a tal uopo è stata approntata una bozza dello Statuto della costituenda Unione dei Comuni di cui sopra composta di n. 44 articoli;

Precisato che l'Atto Costitutivo e lo Statuto della costituenda Unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie come previsto dall'art. 6, quarto comma, del T.U. 267/2000 e cioè con il voto favorevole, in prima votazione, dei due terzi dei Consiglieri assegnati a ciascun Comune;

Ritenuto vantaggioso per quest'Ente costituire l'Unione dei Comuni di che trattasi;

Ritenuto altresì attribuire all'Unione, nella fase di primo trasferimento, l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi anagrafe, servizi sociali, nucleo di valutazione e ufficio legale;

Visti gli artt. 32 e 42 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. all'art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

Con voti n. 9 favorevoli e n. 4 contrari (il gruppo di minoranza),

DELIBERA

A) – di costituire l'Unione di Comuni denominata "Unione dei Comuni del Sangro" comprendente i seguenti Comuni:

- BOMBA;
- MONTELAPIANO;
- PIETRAFERRAZZANA.

B) - di approvare i qui uniti schema di Atto Costitutivo (all. A) e Statuto dell'Unione dei Comuni del Sangro (all. B), che si allegano al presente atto formandone parte integrante e sostanziale;

C) – di attribuire all'Unione, nella fase di primo trasferimento, l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi anagrafe, servizi sociali, nucleo di valutazione e ufficio legale;

D) – di delegare il Sig. Arturo Scopino Consigliere del Comune di Montelapiano a rappresentare l'Unione dei Comuni del Sangro nelle more dell'elezione del Presidente della stessa;

E) - di dare atto che la presente deliberazione è stata approvata con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati a questo Comune ai sensi dell'art. 32 comma 2°, del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

D) – di rendere il presente, atto con voti n. 9 favorevoli e n. 4 contrari (il gruppo di minoranza), immediatamente eseguibile.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL SINDACO
(Rag. Donato Di Santo)

IL SEGRETARIO
(Dr. Domenico Acconcia)